Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 24 agosto 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1976, n. **563**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 131, relativo alle tasse e soprattasse per l'iscrizione alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 131. — Le tasse per le iscrizioni ai corsi e i contributi per le esercitazioni pratiche sono stabilite, per tutte le scuole, come segue:

tassa immatricolazione (primo anno)	L.	12.000
tassa iscrizione (ogni anno)	»	200.000
soprattassa esami (ogni anno) . . .	»	16.000
contributi di laboratorio (ogni anno)	»	14.000
tassa di diploma (ultimo anno) . .	»	20.000
tassa trasferimento per altra sede . .	»	10.000
tassa registrazione congedi provenienti da altra sede	»	2.000
rilascio del diploma originale (oltre alla tassa erariale) per valore dello speciale stampato e delle spese inerenti alla compilazione da parte del calligrafo . . .	»	6.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1976, n. **564**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 564, 565, 566, 567, 568, relativi alla « Scuola di perfezionamento in fisiochinesiterapia ortopedica » che cambia la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione

Art. 564. — Presso la clinica ortopedica dell'Università di Bologna è istituita una scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione che conferisce il diploma di specialista in terapia fisica e riabilitazione.

Il direttore della scuola è il direttore della clinica ortopedica.

I docenti del corso saranno scelti fra i professori della facoltà di medicina e chirurgia su designazione della facoltà stessa.

Art. 565. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Essa ha indirizzo teorico-pratico con lo scopo di specializzare nella terapia fisica e riabilitazione funzionale e professionale di tutti i motu e neurolesi.

L'ammissione alla scuola avviene attraverso concorso interno con esami ed eventuali prove pratiche.

Il numero degli ammessi non può superare i quindici per ogni anno di corso (per complessivi quarantacinque specializzandi).

Art. 566. — La durata del corso è di tre anni.

Gli iscritti hanno l'obbligo di una frequenza continuata ed ininterrotta.

Il corso sarà integrato da lezioni, esercitazioni, dimostrazioni su malati, apparecchi fisiochinesiterapici ed ortopedici.

Art. 567. — Le materie di insegnamento sono così suddivise:

1° *Anno*:

principi di anatomia funzionale (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative);

fisiopatologia dell'apparato neuro-motore (come sopra).

2° *Anno*:

semeiotica e clinica delle motulesioni neurologiche (propedeutico per le materie d'insegnamento di base del terzo anno);

semeiotica e clinica delle deformità e motulesioni ortopediche (come sopra);

elettromiografia;

massoterapia e terapia manuale;

cinesiologia e cinesiterapia e ginnastica medica;

climatoterapia;

idroterapia e balneoterapia.

3° *Anno*:

elettroterapia ed elettrologia;

terapia con onde corte ed altri mezzi fisici;

rieducazione respiratoria;

rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico;
problemi di riabilitazione geriatrica;
rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico;
riqualificazione professionale;
medicina professionale;
medicina assicurativa;
problemi psicologici e psicopatologici della riabilitazione.

Art. 568. — Alla fine del primo anno gli iscritti dovranno sostenere un esame di profitto nel gruppo di materie del primo corso.

Alla fine del secondo anno gli iscritti dovranno sostenere un esame di profitto nel gruppo delle materie del secondo anno.

Alla fine del terzo anno gli iscritti dovranno sostenere un esame di profitto nel gruppo di materie del terzo anno, ed un esame che dimostri la preparazione complessiva delle materie insegnate durante i tre anni di corso.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

Art. 610. — Il terzo comma relativo alla scuola di specializzazione in malattie infettive è abrogato e sostituito dal seguente:

« Potrà esservi ammesso per titoli ed esami un massimo di 18 allievi complessivamente ».

Dopo l'art. 678, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della 2ª scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare.

II Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare

Art. 679. — La scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, della durata di tre anni, conferisce il diploma di specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare.

Abbreviazioni di corso potranno essere concesse, a giudizio insindacabile del consiglio della scuola, soltanto a coloro che diano dimostrazione rigorosamente documentata di avere preparazione, servizi e attività scientifica nel campo specifico, di riconosciuto merito e svolti in ambienti qualificati. In ogni caso l'abbreviazione di corso deve essere rigorosamente e dettagliatamente motivata dal consiglio direttivo della scuola.

Art. 680. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia normale dell'apparato cardiovascolare;
fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio;
fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (1° corso);
patologia cardiovascolare;
semeiologia fisica (1° corso);
semeiologia strumentale (1° corso).

2° *Anno*:

fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (2° corso);
patologia cardiovascolare (2° corso);
semeiologia fisica (2° corso);
semeiologia strumentale (2° corso);
anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (1° corso);
radiologia;
farmacologia;
clinica medica e terapia medica (1° corso).

3° *Anno*:

anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (2° corso);
clinica medica e terapia medica (2° corso);
chirurgia dell'apparato cardiovascolare.

Insegnamenti facoltativi:

microbiologia (1° anno);
cardioreumatologia (1° anno);
problemi assicurativi e sociali (3° anno);
statistica (3° anno);
le unità coronariche di terapia intensiva (3° anno);
cardiologia e medicina sportiva (3° anno);
compiti e modi della collaborazione medico-chirurgica in cardiologia (3° anno).

Art. 681. — L'iscrizione alla scuola avviene per titoli. Nel caso che le domande di iscrizione superino il numero dei posti disponibili, l'ammissione avverrà per titoli ed esami.

Sono disponibili 10 posti per ciascun anno di corso. Il numero complessivo dei posti nei tre anni di corso non dovrà essere superiore ai 30 (10 per ogni anno di corso).

Art. 682. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le visite cliniche, gli ambulatori, le esercitazioni, nonchè di prestare, se richiesti, servizio nella clinica come medici interni.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere la prova di esame.

Art. 683. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti sono tenuti a superare tutti gli esami relativi ai singoli insegnamenti fondamentali di ciascun anno per il passaggio all'anno successivo.

Gli esami di fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria, di patologia cardiovascolare, di semeiologia fisica, di semeiologia strumentale dovranno essere superati alla fine del 1° corso e alla fine del 2° corso. Gli esami di anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare e di clinica e terapia dovranno essere superati alla fine del 2° corso e alla fine del 3° corso.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1976, n. **565.**

Recupero e nuova assegnazione di un posto di assistente ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 910, con il quale, tra gli altri, è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia economica della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma;

Visto il telegramma del 30 marzo 1976 con cui il rettore dell'Università di Roma comunica che il posto suddetto è vacante fin dall'assegnazione;

Considerato, pertanto, che non si è provveduto alla copertura del posto nei termini fissati dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Ritenuto che per tale ragione sono venuti meno i motivi che a suo tempo determinarono l'assegnazione del posto alla cattedra sopracitata;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il posto d assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica n. 910 del 21 agosto 1971 alla cattedra di storia economica della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma è recuperato.

Art. 2.

Il posto di cui sopra è assegnato all'insegnamento di istituzioni di diritto e procedura penale della facoltà di scienze politiche dell'Università di Genova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 68

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1976, n. **566.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Marco Evangelista, in Gubbio.

N. 566. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Gubbio 15 agosto 1973, integrato con due dichiarazioni del 1° dicembre stesso anno e 24 ottobre 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Marco Evangelista, in località Borgo S. Marco del comune di Gubbio (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 74

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1976, n. **567.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Carlo Borromeo, in Crema.

N. 567. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Crema 22 marzo 1975, integrato con due dichiarazioni datate 15 e 28 marzo stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia di S. Carlo Borromeo, in Crema (Cremona).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 73

ERRATA-CORRIGE

(Legge 5 maggio 1976, n. 313)

Nel primo comma dell'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n 313, concernente « Nuove norme sugli autoveicoli industriali », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 26 maggio 1976, il capoverso: « L'autorizzazione è data per determinati periodi di tempo o per più trasporti di volta in volta. », deve leggersi: « L'autorizzazione è data per determinati periodi di tempo o per più trasporti *o* di volta in volta. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1976.

Sostituzione di un membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, recante norme di modifica al testo unico predetto, art. 139, relativo alla nomina dei membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 5 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1973, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 328, con il quale è stato chiamato a far parte del predetto consesso il dott. Antonino D'Amore;

Considerato che il dott. D'Amore è stato collocato a riposo e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' chiamato a far parte in qualità di membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione il dott. Francesco Marina, dirigente generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del dott. Antonino D'Amore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1976

LEONE

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1976
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 96

(9631)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1976.
Modificazione allo statuto del Mediocredito piemontese, in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Mediocredito piemontese, ente di diritto pubblico, con sede in Torino, approvato con decreto ministeriale 26 maggio 1952 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto in data 22 aprile 1976;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il cerdito ed il risparmio nella riunione del 4 giugno 1976;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 5, primo comma, dello statuto del Mediocredito piemontese, con sede in Torino, secondo il seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 8.500.000.000 (ottomiliardicinquecentomilioni) ripartito in quote di partecipazione nominative ed indivisibili di L. 1.000.000 (un milione) ciascuna ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9567)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neo-Benzoestrol » della ditta Chifa S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 4814/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 9 maggio 1960 e 21 luglio 1964 con i quali vennero registrate ai numeri 17288 e 17288/*A* rispettivamente la specialità medicinale, per uso veterinario, denominata « Neo-Benzoestrol » 2 fiale × 2 cc e la relativa categoria flacone multidose × cc 25 di sospensione microcristallina, a nome della ditta Chifa S.r.l., con sede in Milano, via Ripamonti, 133, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, contiene estrogeni ad azione terapeutica ritardata e considerato che le specialità medicinali contenenti tali estrogeni possono essere stornate dall'impiego terapeutico per impiego a scopo auxinico non consentito;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Neo-Benzoestrol » 2 fiale × 2 cc e della relativa categoria flacone multidose × cc 25 di sospensione microcristallina, registrate rispettivamente ai numeri 17288 e 17288/*A* in data 9 maggio 1960 e 21 luglio 1964, a nome della ditta Chifa S.r.l., con sede in Milano, via Ripamonti, 133, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(9502)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Epatofosfer » della ditta Farmo-chimica dott. E. Corvi - Fardeco S.p.a., in Piacenza. (Decreto di revoca n. 4817/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 12 settembre 1966 col quale vennero registrate ai numeri 10553 e 10553/*A* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Epatofosfer » sciroppo e la relativa categoria « Epatofosfer B_{12} » sciroppo, a nome della ditta Farmo-chimica dott. E. Corvi - Fardeco S.p.a., con sede in Piacenza, via G. Morigi, 45, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, contenente arsenico sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in relazione alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Considerato che anche la modifica di composizione proposta dalla ditta interessata per il prodotto suddetto rappresenta una composizione terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Epatofosfer » sciroppo e della relativa categoria « Epatofosfer B_{12} » sciroppo, registrate rispettivamente ai numeri 10553 e 10553/*A* in data 12 settembre 1966 a nome della ditta Farmo-chimica dott. E. Corvi - Fardeco S.p.a., con sede in Piacenza, via G. Morigi, 45.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(9500)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1976.

Autorizzazione all'incorporazione del Monte di credito su pegno di Cesena, di 2ª categoria, nella Cassa di risparmio di Cesena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Cesena, di 2ª categoria, con sede in Cesena (Forlì), in data 8 marzo 1974 e del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena, in data 11 marzo 1974, nonchè dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 31 marzo 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 27 maggio 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 1014, con il quale è stata disposta l'incorporazione del predetto Monte di credito su pegno di Cesena, di 2ª categoria, nella Cassa di risparmio di Cesena;

Decreta:

L'incorporazione del Monte di credito su pegno di Cesena, di 2ª categoria, con sede in Cesena (Forlì), nella Cassa di Risparmio di Cesena, con sede in Cesena (Forlì), disposta con il succitato decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 1014, sarà effettuata alle seguenti particolari condizioni:

a) assunzione in servizio da parte della Cassa dell'unica dipendente del Monte;

b) liquidazione da parte di detta Cassa ai titolari degli oggetti sottratti al Monte a seguito della rapina subita il 2 agosto 1973 di un ulteriore importo — in aggiunta a quanto spettante a norma di legge — pari al 25 % del valore di stima di tali oggetti;

c) erogazione da parte della Cassa della somma di L. 20.000.000 da destinare ad opere di beneficienza e di pubblica utilità che verranno indicate dal predetto Monte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(9505)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1976.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, approvato con proprio decreto 5 giugno 1968 e modificato con successivi decreti 30 dicembre 1970, 26 giugno 1971 e 3 luglio 1972;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci della surriferita Cassa, entrambe assunte in data 13 marzo 1976;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 55 dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 54 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(9507)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca relativo ai servizi aerei tra i due Stati, firmato a Roma il 7 giugno 1974.

Il 31 maggio 1976 è stato perfezionato lo scambio delle notifiche previsto dall'art. XVIII dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca relativo ai servizi aerei tra i due Stati, firmato a Roma il 7 giugno 1974, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1975, n. 901, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 3 marzo 1976.

Ai sensi del citato art. XVIII, l'accordo stesso è entrato in vigore il 1° giugno 1976.

(9309)

Entrata in vigore dell'accordo istitutivo del Laboratorio europeo di biologia molecolare, firmato a Ginevra il 10 maggio 1973.

Il 28 giugno 1976, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 19 maggio 1976, n. 427, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 19 giugno 1976, è stato depositato in Berna, presso il Governo svizzero, lo strumento di ratifica dell'accordo istitutivo del Laboratorio europeo di biologia molecolare, firmato a Ginevra il 10 maggio 1973.

Conformemente all'articolo XV, paragrafo 4 (*b*), l'accordo è entrato in vigore per l'Italia il 28 giugno 1976.

(9310)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Pegognaga

Con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 1976, n. 3686, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Pegognaga (Mantova).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(9527)

Approvazione del piano di zona del comune di Leno

Con deliberazione della giunta regionale 1° giugno 1976, numero 3945, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Leno (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(9528)

Approvazione del piano di zona del comune di Binago

Con deliberazione della giunta regionale 25 maggio 1976, n. 3777, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Binago (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(9529)

Approvazione del piano di zona del comune di Carobbio degli Angeli

Con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 1976, n. 3685, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Carobbio degli Angeli (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(9525)

Approvazione del piano di zona del comune di Caravaggio

Con deliberazione della giunta regionale 1° giugno 1976, numero 3947, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Caravaggio (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(9526)

Approvazione del piano di zona del comune di Costa Volpino

Con deliberazione della giunta regionale 1° giugno 1976, n. 3944, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Costa Volpino (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(9530)

Approvazione del piano di zona del comune di Azzano S. Paolo

Con deliberazione della giunta regionale 1° giugno 1976, n. 3946, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Azzano S. Paolo (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(9531)

Integrazione al piano di zona del comune di Gardone Riviera

Con deliberazione della giunta regionale 18 maggio 1976, n. 3687, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una integrazione al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Gardone Riviera (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(9532)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL VENETO

Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere di abbellimento artistico nel fabbricato destinato a carcere giudiziario di Padova.

Art. 1.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto, con sede in Venezia, bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per l'esecuzione delle opere d'arte appresso indicate, destinate alla decorazione dell'edificio destinato a sede del nuovo carcere giudiziario di Padova (2° lotto).

DESCRIZIONE DELLE OPERE

Opera I.

Fornitura e posa in opera di 6 pannelli in gesso costituenti le pareti interne della copertura a tronco di piramide della chiesa, a raffigurazione sacra. Trattasi di 6 pannelli a forma di trapezio con basi di ml 3,53 e 0,47 ed altezza di ml 3,55.

L'artista dovrà presentare disegni dell'insieme e dei particolari dell'opera in scala 1:5, unendovi un particolare al vero di cm 40 × 80 eseguito in gesso. Nel prezzo sono compensati e compresi i disegni, il bozzetto, i ponteggi di servizio e l'assistenza muraria per la collocazione in sito dell'opera e per il ripristino delle opere murarie eventualmente manomesse nonchè gli oneri di trasporto.

Opera II.

Fornitura e posa in opera di n. 1 «Via Crucis» completa, realizzata in bronzo, fusa a lutto, eseguita a tutto rilievo nella misura di cm 50 × 60. L'artista dovrà presentare i disegni di tutte le opere da realizzare, in scala 1:2, un esemplare di una stazione, in gesso, cera, o terra cotta, in grandezza naturale.

Nel prezzo sono compresi e compensati i disegni, i bozzetti, i ponteggi di servizio e l'assistenza muraria per la collocazione in sito dell'opera e per il ripristino delle opere eventualmente manomesse, nonchè gli oneri di trasporto.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti in possesso della cittadinanza italiana; i vincitori potranno presentare il relativo certificato entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Art. 3.

A corredo di ogni opera a concorso dovrà essere prodotta una breve relazione esplicativa di carattere tecnico ed artistico, non firmata, ma contrassegnata da un motto.

Ciascun bozzetto dovrà portare la presente intestazione: «Concorso per l'esecuzione delle opere d'arte da eseguire nello edificio destinato a sede del nuovo carcere giudiziario di Padova (2° lotto)» (Opera n. . . . .).

Ogni elaborato dovrà essere contrassegnato col motto e dovra essere accompagnato da una offerta in apposita busta opaca sigillata e controfirmata sui lembi col motto. La detta offerta dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 700 firmata con nome e cognome, data e luogo di nascita nonchè con l'indirizzo del concorrente, e dovrà contenere inoltre l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandola pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera di impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso offerto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificate nel presente bando e nella citata lettera di impegno.

I compensi sono come appresso fissati:

Opera I: L. 2.000.000 (duemilioni);

Opera II: L. 8.000.000 (ottomilioni).

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura, spese e rischio dei concorrenti, al provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto, con sede in Venezia, entro e non oltre le ore dodici del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Il termine non sarà prorogabile.

I documenti saranno rimessi in busta chiusa e sigillata, a mezzo raccomandata, per posta di Stato, mentre i bozzetti dovranno pervenire entro lo stesso termine, accuratamente protetti ed imballati.

Gli elaborati che perverranno all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso. L'amministrazione non risponderà degli elaborati non ritirati entro il termine fissato.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La commissione giudicatrice procederà alla scelta degli elaborati per ogni singolo tipo di opere, adottando le proprie decisioni con la presenza di almeno sei membri e a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

La commissione giudicherà inappellabilmente per ogni opera messa a concorso, sarà vincitore l'elaborato che nella graduatoria in merito risulti al primo posto.

La commissione procederà all'identificazione, mediante apertura della busta sigillata, dei soli autori delle opere dichiarate vincenti.

Nessun compenso sarà dovuto, agli artisti, compresi i prescelti, per la presentazione dei bozzetti. Il giudizio della commissione è insindacabile.

All'artista o agli artisti prescelti, verrà corrisposto con le modalità di pagamento indicate nello schema della lettera di impegno allegata al presente bando, ai sensi del successivo art. 8, il compenso per l'esecuzione dell'opera. Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nel presente bando di concorso e nella citata lettera di impegno. Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere ai sensi di legge.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori, e dovranno essere ritirati entro il temine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Decorsa detta scadenza l'amministrazione non risponderà degli elaborati non ritirati.

Quelli prescelti saranno ritirati a cura e spese dei vincitori per lo sviluppo dell'opera ad essi affidata, restando all'amministrazione una documentazione fotografica delle opere prescelte controfirmate dall'autore. La documentazione fotografica sarà eseguita a cura e spese del vincitore.

Art. 8.

Al prescelto o ai prescelti sarà affidato l'incarico dell'esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate nello schema della lettera di impegno che è allegata al presente bando.

Presso l'ufficio del genio civile di Padova potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili per l'esecuzione delle opere d'arte.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le norme stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, addì 10 aprile 1976

Il presidente provveditore: GIUSTI

Lettera di impegno dei lavori di esecuzione di opere destinate alla decorazione della sede del nuovo carcere di Padova, opera n. . . . . . (2° lotto).

Il sottoscritto . . . . si obbliga con la presente lettera di impegno, ad eseguire le opere . . . . (indicare quali delle opere di cui al bando di concorso in conformità dei bozzetti presentati ed accettati dall'amministrazione per il prezzo offerto dall'amministrazione stessa).

Il sottoscritto si obbliga altresì di osservare tutte le modalità che durante il corso dei lavori verranno indicate dalla direzione dei lavori ed all'osservanza delle disposizioni dei regolamenti e delle vigenti leggi per l'esecuzione dei lavori per conto dello Stato.

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati la esecuzione vera e propria dell'opera, dei materiali, gli operai, le opere provvisionali occorrenti per la sua posa in opera, le assicurazioni degli operai, nonchè qualsiasi altro onere necessario per dare completamente ultimati i lavori a perfetta regola d'arte.

Il sottoscritto si impegna ad ultimare l'opera nel termine di novanta giorni dalla data dell'avvenuta consegna ufficiale della commissione a mezzo verbale di consegna, ed accetta una penale giornaliera di L. 10.000 (diecimila) per ogni giorno di ritardo.

Dichiara altresì di accettare le seguenti modalità di pagamento e cioè il 30% (trenta per cento) del prezzo a corpo, al netto delle ritenute del 10,50% (dieci e centesimi cinquanta per cento) alla consegna ufficiale a mezzo verbale di consegna. Il restante 70% (settanta per cento) del prezzo a corpo, sempre al netto delle ritenute di cui sopra, ad opera ultimata e collocata in sito. Il pagamento del saldo, corrispondente all'importo delle ritenute di cui sopra, verrà effettuato dopo regolare e definitivo collaudo.

Il sottoscritto si impegna di avvertire il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto con sede in Venezia, dell'esecuzione avvenuta e collocamento in sito dell'opera, e ciò perchè lo stesso provveditore possa di persona o a mezzo di un suo incaricato dare il benestare dell'opera.

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera di impegno, comprese quelle per posta e copia, sono a carico esclusivo del sottoscritto artista.

L'artista esecutore
. . . .

(9632)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei al concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1975, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1975, registro n. 17 Difesa, foglio n. 12;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1975, con il quale è stata rinviata la data della prova scritta di esame del concorso suddetto, registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1976, registro n. 2 Difesa, foglio n. 371;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1976, con il quale è nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra (in corso di registrazione presso la Corte dei conti);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Picchioni Paolo . . . . punti 202,12
2. Trionfera Attilio . . . . » 193,12
3. Gaudino Gennaro . . . . » 186,12
4. Brianzoni Ernesto . . . . » 179,00
5. Cutrera Ernesto . . . . » 178,50
6. Esposito Guglielmo . . . . » 178,00
7. Oliva Francesco . . . . » 175,50
8. Sozio Alfredo . . . . » 175,12
9. Cardinaletti Carlo . . . . » 172,00
10. Arrabito Bartolomeo (9 novembre 1946) . » 171,00
11. Benedetti Sandro Maria (24 settembre 1948) » 171,00
12. Mammarella Carlo . . . . punti 168,12
13. David Vincenzo . . . . » 164,50
14. Rainone Leopoldo . . . . » 162,62
15. Geraci Achille . . . . » 162,00
16. Lombardi Claudio Maria . . . . . . » 159,50
17. Taglieri Mario Giuseppe . . . . . . » 156,50
18. Corbella Franco . . . . » 156,12
19. Giannuzzi Roberto Maria . . . . . » 155,50
20. Delli Colli Renato . . . . » 153,00
21. Palermo Angelo . . . . » 151,00
22. Santinelli Carlo . . . . » 149,12
23. Gigliotti Massimo . . . . » 148,50
24. Castelli Pietro . . . . » 144,12
25. De Nardo Giuseppe . . . . » 139,12

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1976
Registro n. 18 Difesa, foglio n. 28

(9665)

OSPEDALE « POVERI DI CRISTO » DI MODIGLIANA

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modigliana (Forlì).

(9670)

OSPEDALE CIVILE « S. TOMMASO DEI BATTUTI » DI PORTOGRUARO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Portogruaro (Venezia).

(9675)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di primario di neurochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(9677)

OSPEDALE DI GROSSETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anestesista-rianimatore.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista-rianimatore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Grosseto.

(9671)

OSPEDALE «S. PAOLO» DI SAVONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 14 gennaio 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Savona.

(9669)

OSPEDALE «UMBERTO I» DI FASANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto radiologo;
un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fasano (Brindisi).

(9676)

INFERMERIA «S. ANNA» DI LUCIGNANO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lucignano (Arezzo).

(9678)

OSPEDALI CIVICI RIUNITI «G. RUMMO» DI BENEVENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di otorino;
due posti di assistente della divisione di urologia;
due posti di assistente della divisione di oculistica;
due posti di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Benevento.

(9672)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MANTOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione dermosifilopatica;
un posto di primario del centro di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto medico presso il centro trasfusionale del sangue;
un posto di aiuto medico presso la divisione ortopedico-traumatologica;
due posti di assistente medico presso l'unità coronarica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mantova.

(9673)

OSPEDALE CIVILE «B. RAMAZZINI» DI CARPI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente della prima divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carpi (Modena).

(9674)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1976, n. **30.**

Modificazione della legge regionale 9 settembre 1974, n. 61, e successive modificazioni, recante norme per l'acquisizione di beni agricolo forestali al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 2 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 61, modificato con legge 30 gennaio 1976, n. 8, è sostituito dal seguente:

Il finanziamento di L. 6.500.000.000 previsto dalla legge regionale 27 maggio 1974, n. 23 di cui dal cap. 30500 del bilancio di previsione dell'anno 1974, è destinato per la quota di lire 3.000.000.000 alle acquisizioni e per la quota di L. 3.500.000.000 ai miglioramenti indicati nell'art. 1 della predetta legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 26 giugno 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 *maggio* 1976 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 18 *giugno* 1976.

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1976, n. **31.**

Modificazione ed integrazione alla legge regionale 30 maggio 1974, n. 27: Attività promozionali della Regione e contributi agli enti locali operatori per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 2 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

L'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1974, n. 27 è sostituito con il seguente:

Per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni che si svolgono nel territorio nazionale non regionale, i contributi di cui all'art. 3 sono concessi nelle seguenti misure:

a) per imprese singole, limitatamente alle prime due partecipazioni ad una stessa manifestazione, il 70% delle sole spese sostenute per l'affitto dell'area espositiva e quota d'iscrizione, fino all'importo massimo di L. 1.000.000; per le successive tre partecipazioni, il 50% delle spese suddette, con l'importo massimo per ciascuna di L. 700.000;

b) per i consorzi e cooperative fra imprese, limitatamente alle prime due partecipazioni ad una stessa manifestazione, il 100% delle spese di cui al precedente punto *a*), fino all'importo massimo di L. 5.000.000; per successive partecipazioni l'80% di tale spesa fino all'importo di L. 3.500.000.

Per le partecipazioni a manifestazioni fieristiche che si svolgono nel territorio regionale, la giunta regionale fissa preventivamente per ogni singola manifestazione il numero massimo di imprese da ammettere a contributo e il limite percentuale dello stesso.

Per le partecipazioni a manifestazioni fieristiche che si svolgono all'estero, sono considerate, oltre alle spese di cui alla lettera *a*), le spese di trasporto e di assicurazione delle merci ed il contributo è concesso per importi massimi pari a quelli previsti dal primo comma aumentati del 40%.

I contributi previsti dalla presente legge sono concessi ad ogni impresa singola o associata per non più di due partecipazioni all'anno.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 30 maggio 1974, n. 27, è sostituito con il seguente:

Le domande per la concessione dei contributi di cui allo art. 3 sono indirizzate alla giunta regionale e devono pervenire almeno *trenta giorni prima dell'apertura della manifestazione* per la quale il contributo viene richiesto.

Art 3.

L'art. 7 della legge regionale 30 maggio 1974, n. 27, è sostituito con il seguente:

Per le attività, le spese e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1976, la spesa di L. 1.035.000.000.

La predetta spesa farà carico per le somme sottoindicate ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1976:

Titolo I - Spese correnti

Sezione 1ª - Amministrazione generale

Rubrica 3ª - Servizi generali

Cap. 05800 . . . . L. 35.000.000

Titolo II - Spese in conto capitale

Sezione 4ª - Azioni ed interventi in campo economico

Rubrica 1ª - Attività promozionali

Cap. 18800. — Attività promozionale della Regione e contributi agli enti locali ed agli operatori per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni . . . . L. 1.000.000.000

che viene così mutato nella descrizione:

« Attività di promozione, di propaganda e di pubblicità nonchè spese per ricerche di mercato e concessione di contributi agli enti locali, altri enti pubblici, istituti ed organismi, nonchè ad imprese singole o associate, per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni in Italia ed all'estero ».

Art. 10. — Attività di promozione, di propaganda e di pubblicità nonchè spese per ricerche di mercato (art. 1 della legge regionale n. 27/74) L. 500.000.000

Art. 20. — Contributi agli enti locali, altri enti pubblici, istituti ed organismi (art. 2 della legge regionale n. 27/74) . . . . » 150.000.000

Art. 30. — Contributi alle imprese, singole o associate per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni al fine della valorizzazione delle attività e delle produzioni tipiche regionali (articolo 3 della legge regionale n. 27/74) . . . . » 350.000.000

L'onere derivante dalla presente legge per gli anni successivi farà carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa per gli esercizi medesimi.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate nell'esercizio successivo, a condizione che si riferiscono ad attività svolte nell'anno precedente.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 26 giugno 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 *maggio* 1976 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 18 *giugno* 1976.

(9290)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1976, n. 12.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 6 *aprile* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1976, n. 13.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 6 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini di cui al secondo e quinto comma dell'art. 17 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84, sono prorogati rispettivamente al 31 marzo 1976 e al 30 maggio 1976.

Il quarto comma dello stesso articolo è così modificato:

« Le elezioni dei membri di cui ai punti *a*), *b*), *c*) e *d*) devono effettuarsi entro il 15 maggio 1976 ».

Art. 2.

In deroga a quanto stabilito al primo comma dell'art. 22 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84, l'approvazione del programma per l'anno 1976 è effettuata entro il 31 maggio 1976.

Art. 3.

Lo stanziamento, di cui al quinto comma dell'art. 31 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84, è integrato lire 2.477 milioni per l'esercizio 1975.

Art. 4.

Lo stanziamento, di cui all'art. 35 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84, è integrato lire 800 milioni per l'esercizio 1975. Per le stesse finalità, relativamente all'esercizio 1976, è stanziata la somma di lire 4.500 milioni.

L'ultimo comma dell'art. 35 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84, è sostituito dal seguente comma:

« Alle aziende pubblicizzate nel corso degli anni 1974, 1975 e 1976 sono erogati, nei limiti predetti, dalla data di pubblicizzazione e fino al 31 dicembre 1976, i contributi previsti dal presente articolo ».

Art. 5.

Nell'art. 26 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84, successivamente al quarto comma, viene inserito il seguente comma:

« Per la parte non coperta dal contributo regionale la Regione è autorizzata a concedere fidejussione sui mutui da contrarre.

Per la quantificazione e la copertura del presunto onere ricadente sulla Regione in base all'ammontare delle fidejussioni concesse, si seguiranno le modalità previste dall'art. 5, secondo comma, della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79 ».

Art. 6.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, previsti in lire 3.277 milioni per l'esercizio 1975 e in lire 4.500 milioni per l'esercizio 1976, si farà fronte come segue:

a) per gli oneri, di cui all'art. 3, previsti in lire 2.477 milioni, mediante riduzione, per pari importo, del cap. 5300: «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione» dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1975;

b) per gli oneri di cui all'art. 4, previsti in lire 800 milioni per l'esercizio 1975 e in lire 4.500 milioni per l'esercizio 1976:

relativamente all'esercizio 1975 mediante riduzione, per lire 800 milioni, del cap. 5300: «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso di formazione» dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1975;

relativamente all'esercizio 1976, mediante riduzione per corrispondente importo del cap. 5300 del « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione (partita - Intervento straordinario nel settore dei trasporti)» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1976.

Per consentire l'impegno di spesa, di cui al precedente comma, la partita: « Oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato finanziario destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi (spese e interessi) », di cui al capitolo 5300 del preventivo della spesa per l'esercizio 1975, a carico della quale non è stato contratto alcun mutuo nello stesso esercizio, viene ridotta della somma di lire 3.277 milioni che viene trasferita a norma della legge 27 febbraio 1955, n. 64, nel bilancio di spesa della Regione, esercizio 1976.

Di conseguenza, la disposizione « a partire dall'esercizio finanziario 1975 », di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 44 del 1975, dell'art. 6 della legge regionale n. 45 del 1975, dell'art. 2 della legge regionale n. 53 del 1975, dell'art. 5 della legge regionale n. 55 del 1975, dell'art. 5 della legge regionale n. 59 del 1975, al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 61 del 1975, al secondo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 77 del 1975, al primo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 78 del 1975, al secondo comma dell'articolo 38 della legge regionale n. 84 del 1975, al quarto comma dell'art. 19 della legge regionale n. 72 del 1975, al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 73 del 1975, è sostituita dalla seguente: « a partire dall'esercizio finanziario 1976 ». Gli atti deliberativi di assegnazione degli interventi, contributi, sovvenzioni ed erogazioni, finanziati con le operazioni di mutuo di cui alle leggi citate, restano validi con decorrenza dall'esercizio finanziario 1976.

Per gli oneri dipendenti dagli interessi e spese per l'esercizio finanziario 1976, relativamente alle leggi indicate al precedente comma e precisamente ai seguenti articoli:

art. 8 della legge regionale n. 44 del 1975;
art. 7 della legge regionale n. 45 del 1975;
art. 3 della legge regionale n. 53 del 1975;
art. 6 della legge regionale n. 55 del 1975;
art. 6 della legge regionale n. 59 del 1975;
art. 5 della legge regionale n. 61 del 1975;
art. 8 della legge regionale n. 77 del 1975;
art. 2 della legge regionale n. 78 del 1975;
art. 39 della legge regionale n. 84 del 1975;
art. 20 della legge regionale n. 72 del 1975;
art. 5 della legge regionale n. 73 del 1975,

la copertura finanziaria farà carico, per la parte relativa agli interessi, ai capitoli 4011 e 4874, e per la parte relativa al capitale al cap. 7262 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1976.

Per gli anni successivi la spesa farà carico sui corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

Il termine di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 79 del 1975, viene prorogato al 31 dicembre 1976.

Art. 7.

Le maggiori spese a carico del bilancio 1975 previste alle lettere *a*) e *b*) sub 1) dell'articolo precedente, vanno utilizzate, a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, nel corso dell'esercizio 1976, nel cui bilancio saranno all'uopo iscritti due appositi distinti capitoli con la denominazione e lo stanziamento sottoindicati:

A) Cap. 4870. — Contributi in conto esercizio alle aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea di interesse regionale per il 1975:

con lo stanziamento di L. 2.477.000.000;

B) Cap. 4871. — Contributi alle aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea di interesse regionale ai fini della applicazione dell'accordo nazionale per il personale dipendente da aziende esercenti ferrovie, tramvie, filovie, linee di navigazione interna, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie, in sostituzione di quello ANAC per il 1975:

con lo stanziamento di L. 800.000.000.

Art. 8.

Ad integrazione dell'allegato *B*) « Gruppo di comuni » di cui all'art. 17 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84, vanno aggiunti il comune di La Valle Agordina nel gruppo numero due del Bacino di Belluno ed il comune di Sovizzo nel gruppo numero uno del Bacino di Vicenza.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 2 aprile 1976

TOMELLERI

(9237)

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1976, n. **14**.

Legge-programma per lo sviluppo della zootecnia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 10 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione favorisce il potenziamento ed il miglioramento della zootecnia mediante l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Per la creazione ed il sostegno di strutture produttive, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti zootecnici e per l'adeguamento delle dotazioni aziendali sono disposte le seguenti provvidenze:

A) A favore di stalle sociali cooperative, cooperative lattiero-casearie, loro consorzi, coltivatori diretti e fittavoli associati:

1) per la realizzazione di strutture, contributi in conto capitale e concorsi negli interessi, nella misura e per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21;

2) per il potenziamento del capitale d'esercizio:

a) prestiti di esercizio da contrarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21. I prestiti non potranno aver durata superiore ad un anno;

b) contributi *una tantum* fino all'80 per cento del totale degli interessi risultanti dal piano di ammortamento per prestiti di durata quadriennale diretti all'acquisto nel numero massimo di 10 capi per socio di bestiame giovane destinato all'allevamento e alla riproduzione, appartenente a razze con elevate caratteristiche produttive.

B) A favore di mezzadri, fittavoli e proprietari coltivatori diretti, per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture relative ad allevamenti zootecnici, contributi in conto capitale fino al 40 per cento della spesa ammissibile elevabile al 50 per cento in territori riconosciuti montani ai sensi delle leggi vigenti. La spesa ammissibile non può superare l'importo di lire 20 milioni per ciascuna iniziativa.

Possono beneficiare dei contributi soltanto le aziende a conduzione diretta familiare.

La giunta è autorizzata, sentita la commissione consiliare competente, ad emanare norme per l'applicazione per quanto previsto alla presente lettera.

C) A favore di cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione e vendita di prodotti zootecnici e lattiero-caseari, che presentino ed attuino un programma per la ristrutturazione degli impianti o per un più efficiente dimensionamento della rete associativa, contributi nelle spese di gestione nella misura massima dell'80 per cento della spesa complessiva, in analogia con quanto previsto nell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e per una durata massima di sei mesi prorogabile per un altro periodo non superiore ad altri sei mesi.

Art. 2.

Possono essere ammesse alle provvidenze di cui all'art. 1, lettera *A*) le iniziative che prevedano un aumento della produzione lorda vendibile delle aziende interessate e non comportino riduzioni nell'occupazione in atto.

Fra le iniziative suddette, è accordata priorità a favore di quelle:

aventi come attività l'allevamento zootecnico da latte e lo svezzamento dei vitelli;

dirette alla costruzione, ampliamento, ristrutturazione e concentrazione delle lavorazioni lattiero-casearie;

proposte da organismi costituiti in prevalenza da mezzadri, fittavoli, proprietari coltivatori diretti;

rispondenti a criteri di razionalità economica, avuto riguardo alle dimensioni e all'ubicazione degli impianti e alle loro caratteristiche produttive e gestionali;

realizzate in zone riconosciute montane ai sensi della legislazione vigente.

I criteri e le priorità stabiliti ai commi precedenti si applicano, a decorrere dall'anno 1976, anche per gli interventi relativi al settore zootecnico e lattiero-caseario, disposti ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21. Restano ferme le altre norme della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21.

Art. 3.

Per la prosecuzione degli interventi a favore delle malghe in montagna, disposti dall'art. 10 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21, è stanziata la somma di lire 1.000 milioni per l'anno 1976.

La giunta regionale decide sull'accoglimento delle domande d'intervento, sentito il parere della comunità montana competente per territorio.

Art. 4.

La Regione può concedere a stalle sociali cooperative, loro consorzi, a coltivatori diretti e fittavoli operanti in territori riconosciuti montani ai sensi delle vigenti leggi, contributi nelle spese di produzione di manze gravide, allevate ai fini della riproduzione, iscritte nei libri genealogici e custodite in allevamenti dichiarati indenni da TBC e da brucellosi, fino ad un massimo di lire 50 mila per capo.

Art. 5.

Per lo svolgimento di programmi di attività diretti ad assistere i produttori zootecnici nella gestione degli impianti di riproduzione e di trasformazione, lo stanziamento disposto a norma dell'art. 20 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21, per l'esercizio finanziario 1976, è aumentato di lire 300 milioni.

Art. 6.

Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ovinicoltura e delle specie zootecniche minori da carne e per il miglioramento sanitario, possono essere concesse le seguenti provvidenze:

a) per sostituzione di capi abbattuti affetti da brucellosi, contributi a favore degli allevatori fino al 50 per cento della spesa ammissibile;

b) per acquisto di soggetti selezionati da riproduzione, contributi a favore degli allevatori fino al 50 per cento della spesa ammissibile;

c) per il miglioramento delle razze e per lo sviluppo della commercializzazione dei prodotti della ovinicoltura e delle specie zootecniche minori da carne, contributi nelle spese di gestione a favore di cooperative di allevatori fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese stesse e per una durata massima di sei mesi, prorogabile per un ulteriore periodo non superiore ad altri sei mesi.

Art. 7.

Per l'attuazione di un programma di riordino e qualificazione della fecondazione artificiale con seme prodotto da soggetti miglioratori e per l'effettuazione di prove di progenie, possono essere concessi contributi, a favore dell'istituto interregionale per il miglioramento del patrimonio zootecnico, nella misura massima dell'80 per cento della spesa annua prevista per l'attività da svolgere nel 1976 e fino all'ammontare complessivo di lire 350 milioni

I programmi di cui al comma precedente, predisposti dall'istituto menzionato, sono approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

Ai fini della realizzazione di un programma di miglioramento del patrimonio avicolo regionale, possono essere concessi contributi a favore del consorzio per lo sviluppo avicolo del Veneto, nella misura massima dell'80 per cento della spesa annua prevista per l'attività da svolgere nel 1976, fino all'ammontare complessivo di lire 50 milioni.

Art. 8.

Le provvidenze sono concesse secondo le seguenti modalità:

i contributi e i concorsi negli interessi, di cui alla lettera *A*), punto 1), e alla lettera *B*) ed i concorsi negli interessi di cui alla lettera *A*), punto 2-*a*), dell'art. 1, secondo quanto previsto dall'art. 29 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21, per la concessione dei benefici disposti rispettivamente dall'art. 2 e dall'art. 3 della stessa legge regionale;

i contributi per l'acquisto del bestiame di cui alla lettera *A*), punto 2-*b*), dell'art. 1, secondo quanto previsto dall'art. 29 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21, per la concessione dei benefici disposti dall'art. 6 della stessa legge regionale;

i contributi nelle spese di gestione di cui alla lettera *C*) dell'art. 1 dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;

i contributi di cui agli articoli 4 e 6 della giunta regionale.

Gli interventi previsti all'art. 5 e al terzo comma dell'art. 7 sono deliberati dalla giunta regionale in relazione ai programmi di attività proposti dagli enti e organismi interessati, sentita la competente commissione consiliare.

L'erogazione delle somme concesse è disposta dal presidente della giunta regionale con proprio decreto.

I benefici di cui agli articoli precedenti non sono cumulabili con altri concessi, per gli stessi scopi, da altre disposizioni regionali o statali vigenti, al di sopra dei limiti massimi previsti dagli articoli stessi.

I tassi d'interesse sui prestiti e i mutui di cui alla presente legge, sono determinati nella misura prevista dalla normativa statale vigente in materia di finanziamenti agevolati all'agricoltura.

Art. 9.

Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti agli articoli precedenti sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 1976, i seguenti limiti di spesa:

a) lire 6.000 milioni per contributi in conto capitale per la realizzazione di strutture di cui all'art. 1, lettera *A*), punto 1);

b) lire 400 milioni per concorso negli interessi per la realizzazione di strutture di cui all'art. 1, lettera *A*), punto 1);

c) lire 730 milioni per concorso negli interessi per il potenziamento del capitale d'esercizio di cui all'art. 1, lettera *A*), punto 2-*a*);

d) lire 400 milioni per contributi in conto capitale per il potenziamento del capitale d'esercizio di cui all'art. 1, lettera *A*), punto 2-*b*);

e) L. 3.400.199.000 per i contributi in conto capitale per la realizzazione di strutture di cui all'art. 1, lettera *B*);

f) lire 3.000 milioni per i contributi di cui all'art. 1, lettera *C*);

g) lire 1.000 milioni per gli interventi di cui all'art. 3;

h) lire 500 milioni per gli interventi di cui all'art. 4;

i) lire 300 milioni per gli interventi di cui all'art. 5;

l) lire 100 milioni per gli interventi di cui all'art. 6;

m) lire 350 milioni per gli interventi di cui al primo comma dell'art. 7;

n) lire 50 milioni per gli interventi di cui al terzo comma dell'art. 7.

Lo stanziamento di lire 400 milioni per concorso negli interessi per la realizzazione di strutture, di cui all'art. 1, lettera *A*), punto 1), è autorizzato fino all'esercizio finanziario 1977.

Alla copertura della spesa complessiva determinata in L. 16.230.199.000 per l'anno 1976, si fa fronte:

per L. 8.830.199.000 mediante utilizzazione dello stanziamento disposto al cap. 5941 « Interventi per il potenziamento della produzione zootecnica mediante completamento e sviluppo delle strutture produttive comprese quelle per l'acquicoltura intensiva, nonchè quella per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti (art. 10 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493) » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976;

per lire 7.000 milioni mediante la contrazione di un mutuo;

per lire 400 milioni, da iscriversi anche nei successivi bilanci della Regione fino all'esercizio 1997 compreso, mediante utilizzazione dello stanziamento disposto al cap. 6300 del bilancio 1976 che viene di conseguenza soppresso.

Il ricavato del mutuo di lire 7.000 milioni è destinato al finanziamento degli interventi di cui alle lettere *a*) e *e*) del primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo di lire 7.000 milioni di cui all'articolo precedente con idoneo istituto di credito alle migliori condizioni di tasso e comunque non superiori al 4,125 per cento semestrali e con periodo di ammortamento pari a quaranta semestralità.

A garanzia del pagamento delle rate del mutuo la Regione offre delegazioni per corrispondente importo sulle entrate tributarie che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del 20 per cento prescritto dall'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Alla spesa a carico della Regione per l'ammortamento del mutuo, prevista in rate semestrali costanti di L. 342.111.937 comprensive della quota capitale e interessi, si fa fronte per l'esercizio 1976:

mediante riduzione dell'importo di L. 577.500.000 dal capitolo 5300 del bilancio di spesa della Regione « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione » (partita « Interessi e spese connessi con operazioni di ricorso al mercato per il finanziamento interventi di emergenza »);

mediante riduzione dell'importo di L. 106.723.875 dal cap. 7261 del bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1976 « Quota capitale ammortamento mutui relativi al finanziamento interventi di emergenza ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali a partire dal 1976 fino al 1995 saranno istituiti appositi capitoli per il pagamento degli interessi passivi e delle quote capitale per il rimborso del mutuo di cui al presente articolo, con stanziamenti annui pari in complesso alle rate di ammortamento scadenti in ciascun anno finanziario.

Art. 11.

La legge regionale 31 gennaio 1974, n. 16, modificata con legge regionale 9 giugno 1975, n. 76, è rifinanziata per gli interventi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 5, relativamente all'anno 1976, con lo stanziamento di lire 1.409 milioni.

La concessione dei contributi è disposta con l'osservanza delle norme di cui alle leggi regionali citate al precedente comma e previa presentazione, da parte delle associazioni provinciali allevatori, del bilancio consuntivo 1975 corredato da una relazione sull'attività svolta in detto esercizio.

All'onere derivante dall'applicazione del primo comma si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento del capitolo 5942: « Interventi per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame, svolte dalle associazioni allevatori (art. 10 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493) » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.

Art. 12.

Allo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1976 vengono apportate le seguenti variazioni:

1) STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 1650. — Prestiti a lungo termine per spese di investimento . . . . . L. 7.000.000.000

2) Stato di previsione della spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 5941	L.	8.830.199.000
Cap. 5942	»	1.409.000.000
Cap. 6300	»	400.000.000
	L.	10.639.199.000

Variazioni in aumento:

Cap. 6830 dal titolo « Contributi di cui allo art. 20 della legge regionale "Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell'irrigazione, dell'agriturismo e la valorizzazione delle produzione" » . . . . . . L. 300.000.000

Capitoli di nuova istituzione

Cap. 5951 dal titolo: « Contributi in conto capitale per la realizzazione di strutture a favore di cooperative e di associazioni di produttori » per . L. 6.000.000.000

Cap. 5952 dal titolo: « Concorsi negli interessi per la realizzazione di strutture e cooperative a favore di associazioni di produttori » per . . . » 400.000.000

L'iscrizione del presente capitolo viene ripetura nei bilanci della Regione fino al 1997 compreso;

Cap. 5953 dal titolo: « Concorsi negli interessi per la concessione di prestiti di esercizio a favore di cooperative ed associazioni di produttori » per . . L. 730.000.000

Cap. 5954 dal titolo: « Contributi *una tantum* per prestiti di esercizio per acquisto bestiame » per . . . . . » 400.000.000

Cap. 5955 dal titolo: « Contributi in conto capitale per strutture aziendali di coltivatori diretti » per . . » 3.400.199.000

Cap. 5956 dal titolo: « Contributi in conto capitale per impianti di trasformazione dei prodotti lattiero-caseari » per . . » 3.000.000.000

Cap. 5957 dal titolo: « Contributi per la sistemazione delle malghe in montagna » per » 1.000.000.000

Cap. 5958 dal titolo: « Interventi per il mantenimento di manze gravide selezionate » per . . » 500.000.000

Cap. 5959 dal titolo: « Interventi a favore dell'ovinicoltura e delle specie minori da carne » per . » 100.000.000

Cap. 5960 dal titolo: « Interventi a favore dell'istituto interregionale per il miglioramento del patrimonio zootecnico » per » 350.000.000

Cap. 5961 dal titolo: « Interventi a favore del consorzio per lo sviluppo avicolo del Veneto » con lo stanziamento di . » 50.000.000

Cap. 5962 dal titolo: « Rifinanziamento art. 5 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 16, a norma dell'art. 11 della legge regionale « legge-programma per lo sviluppo della zootecnia » con lo stanziamento di . . » 1.409.000.000

Art. 13.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 1976, n. 9, è così modificato:

« Per la prosecuzione delle attività ordinarie di cui agli articoli 3 e 6 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 16, è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 1976 e seguenti, rispettivamente di lire 150 milioni e lire 50 milioni ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 7 maggio 1976

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1976, n. 15.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 10 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 6 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80, è così modificato:

« I componenti del consiglio di comprensorio sono nominati da ciascun consiglio comunale e provinciale e da ciascuna comunità montana, di norma nel proprio seno, secondo la seguente proporzione:

	Rappresentanti
a) comuni fino a 5.000 abitanti	3
comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	5
comuni da 10.001 a 30.000 abitanti	7
comuni da 30.001 a 100.000 abitanti	9
comuni da 100.001 a 250.000 abitanti . . .	15
comuni oltre i 250.00 abitanti	19
b) province	7
c) comunità montane	7

La votazione avverrà esprimendo un solo voto di preferenza. In ogni caso sarà garantita la presenza di almeno un rappresentante della minoranza.

Nel caso di comprensori interprovinciali o interessanti due o più comunità montane, fermo restando il numero complessivo di sette rappresentanti, ogni singola provincia o comunità montana sarà rappresentata in proporzione alla propria popolazione residente nel comprensorio. Rimane, in ogni caso, garantita la presenza di almeno un rappresentante per provincia o comunità montana.

Nel caso di coincidenza del comprensorio col territorio di una comunità montana, le funzioni del consiglio di comprensorio sono svolte dalla comunità montana, assicurando la consultazione della provincia o delle provincie interessate.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 7 maggio 1976

TOMELLERI

(9238)

ANTONIO SESSA, *direttore* — Dino Egidio Martina, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762230)